



REGOLAMENTO PER L'ATTIVAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE PERMANENTE

(Emanato con D.R. n.1571 del 6.8.2019)

Art.1 - Ambito di applicazione, tipologia, finalità e destinatari dei Corsi

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione de:

- l'art.6 della Legge n.341/1990;
- la Legge n.92/2012;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n.137/2012;
- l'art. 17 comma 1 n.3 del Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n.863 del 16.12.2013 e modificato con D.R. n.722 del 20.2.2017;
- il vigente *“Regolamento per la disciplina delle attività per conto terzi e la ripartizione dei relativi proventi”* d'Ateneo, ove applicabile

le procedure per l'attivazione e il funzionamento:

- **A)** dei Corsi di Formazione permanente per quanti svolgano una professione regolamentata da specifica disciplina dei relativi ordini di appartenenza ex art.1 D.P.R. n.137/2012;
- **B)** dei Corsi di Educazione/Formazione professionale diretti a soggetti che intendano entrare o reinserirsi nel mondo del lavoro o aggiornare/elevare il proprio livello culturale e professionale.

2. I Corsi di cui al comma 1 possono essere istituiti/attivati:

- su iniziativa dell'Ateneo e, per esso, dai Dipartimenti interessati;
- su specifica richiesta di soggetti terzi (Enti o soggetti pubblici/privati) che esprimano un particolare fabbisogno del mercato del lavoro rapportabile alle competenze dell'Università.

In tal caso troveranno applicazione le disposizioni di cui al vigente *“Regolamento per la disciplina delle attività per conto terzi e la ripartizione dei relativi proventi”*.

Art.2 - Istituzione/Attivazione

1. La proposta di istituzione di un Corso deve essere presentata, anche a seguito di manifestazione di interesse/richiesta di Enti e Soggetti pubblici o privati, al Consiglio di Dipartimento da un professore o da un ricercatore dell'Ateneo.

La proposta di istituzione e attivazione deve contenere una dettagliata descrizione del Corso.

In particolare, deve prevedere:

- a) l'indicazione del/degli altro/i Dipartimento/i eventualmente coinvolto/i;
- b) la tipologia del Corso;
- c) l'eventuale tenuta degli insegnamenti e altre attività formative in lingua straniera;
- d) gli eventuali enti o soggetti esterni interessati/richiedenti e da convenzionarsi;
- e) la denominazione e gli obiettivi formativi del Corso;
- f) i destinatari e i requisiti di accesso;
- g) la durata e la indicazione, ancorché provvisoria, dei docenti del Corso;
- h) l'indicazione della/e sede/i di svolgimento delle attività formative;
- i) l'ammontare della quota di iscrizione, anche a pacchetto;
- l) l'eventuale numero minimo e il numero massimo di partecipanti;
- m) il programma formativo con relativa specificazione del monte ore di attività didattica ed eventuale attribuzione di CFU e relativi S.S.D;
- n) le modalità di svolgimento delle attività didattiche (in presenza, a distanza, mista);



- o) riconoscimento dei crediti formativi in ingresso, qualora già conseguiti in pregressa carriera dai partecipanti, purché coerenti con gli obiettivi formativi del Corso;
- p) la percentuale di frequenza obbligatoria per il rilascio dell'attestato;
- q) il piano finanziario di previsione dei costi di gestione da cui risulti l'autosufficienza finanziaria del corso.

La proposta istitutiva deve essere inoltre corredata dal testo della eventuale convenzione da stipularsi con Enti e soggetti pubblici o privati, anche stranieri, richiedenti o interessati all'istituzione/attivazione del Corso.

2. La delibera del Dipartimento contenente la proposta di istituzione/attivazione andrà trasmessa al Settore Corsi Post *Lauream* di Ateneo o ad altra Struttura amministrativa preposta alla gestione dei Corsi oggetto del presente regolamento che, verificata la rispondenza ai requisiti previsti dal presente Regolamento, la sottoporrà al Rettore per la decretazione di istituzione e attivazione dei corsi.

3. Adottato tale decreto, i Dipartimenti proponenti provvedono alla redazione e pubblicazione dell'avviso di ammissione ai fini della procedura di attivazione dei Corsi.

Art.3 - Responsabile scientifico del Corso

1. Il Responsabile scientifico viene designato dal Consiglio del Dipartimento all'atto dell'approvazione della proposta istitutiva o di rinnovo del Corso, tra i professori e i ricercatori dell'Ateneo.

2. Il Responsabile scientifico del Corso:

- a. propone la sua istituzione o riattivazione ovvero eventuali modifiche regolamentari;
- b. è responsabile dell'organizzazione complessiva del Corso, del regolare svolgimento delle attività didattiche, compresa la tenuta dei registri delle attività didattiche e delle frequenze;
- c. ove siano previste convenzioni, cura i rapporti con i soggetti esterni;
- d. sottopone all'approvazione del Consiglio di Dipartimento l'eventuale riconoscimento di CFU già conseguiti dai partecipanti in pregressa carriera e il piano finanziario preventivo e il rendiconto consuntivo del Corso;
- e. sottoscrive l'attestato finale unitamente al Rettore.

Art.4 - Durata, frequenza e crediti formativi universitari (CFU)

1. I Corsi hanno durata coerente con la tipologia formativa, le specifiche esigenze espresse dal mercato del lavoro e/o specifiche previsioni normative regionali in materia.

2. I Corsi possono essere istituiti con o senza attribuzione di crediti formativi universitari (CFU).

3. Il conseguimento dei CFU corrispondenti alle varie attività formative previste dal corso è subordinato al superamento di esami o di altre forme di verifica del profitto, ivi compresa la prova finale.

4. Le attività didattiche del Corso possono essere prevedere lo svolgimento di stage o tirocini. In tal caso, la stipula delle relative convenzioni è demandata al Direttore del Dipartimento interessato dalla gestione del Corso (*breviter*, Dipartimento responsabile).

5. I Regolamenti Didattici dei Corsi stabiliscono la percentuale di assenze (comunque non superiore al 30%) compatibile con l'obbligatorietà della frequenza e le eventuali forme di recupero delle assenze.



Art.5 - Copertura e gestione finanziaria

1. Ove i corsi siano attivati su iniziativa dei Dipartimenti, la copertura finanziaria deve essere assicurata:

- dai contributi degli iscritti;
- da eventuali erogazioni a ciò specificatamente destinate da Enti e soggetti esterni.

Il Dipartimento responsabile e l'Ateneo sono destinatari rispettivamente di una quota pari al 5% e al 15% delle entrate derivanti dal contributo di iscrizione e dalle eventuali erogazioni di soggetti esterni.

2. Le quote di cui al presente comma sono da intendersi destinate al Dipartimento responsabile per la copertura delle spese di gestione e all'Ateneo per l'incremento del Fondo Comune, anche nel caso in cui il Corso sia interamente finanziato con fondi erogati da Enti pubblici o privati esterni e preveda l'esonero totale del pagamento del contributo di iscrizione da parte dei partecipanti.

3. Sono esentati dal prelievo di tali quote i Corsi attivati con contributi ministeriali o comunitari ove disciplinati da norme specifiche, ed i Corsi che ricevano finanziamenti su progetti vincolati a specifiche norme che ne regolino la relativa gestione, ossia nel caso in cui la disciplina di rendicontazione del finanziamento non preveda o non ammetta, fra le voci di spesa, le percentuali di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Sono esentati dal prelievo delle quote riservate rispettivamente all'Ateneo e al Dipartimento Responsabile, i contributi versati da Enti e soggetti esterni espressamente destinati a borse di studio.

5. Nel caso di corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo o da altri finanziamenti dell'Unione Europea che prevedano quote specifiche a favore dell'Ateneo, le quote di cui presente comma non vengono applicate per la parte finanziata dalle Istituzioni Europee.

6. Per la copertura finanziaria delle attività dei Corsi attivati su specifica richiesta di soggetti terzi (Enti o soggetti pubblici/privati) (c.d. conto terzi) trovano applicazione le disposizioni di cui al vigente *“Regolamento per la disciplina delle attività per conto terzi e la ripartizione dei relativi proventi”*.

Art.6 - Piano finanziario preventivo e consuntivo

1. Il piano finanziario preventivo dei Corsi attivati su iniziativa dell'Ateneo contenuto nella proposta di istituzione e/o attivazione del Corso e determinato in base al numero minimo degli iscritti, deve indicare le entrate (comprese le eventuali erogazioni da parte di enti e soggetti esterni finalizzate al finanziamento del Corso) e tutte le spese necessarie per il suo funzionamento, ed in particolare:

- il numero minimo necessario per l'attivazione del corso e l'eventuale numero massimo degli iscritti,
- l'ammontare del contributo richiesto ai partecipanti,
- la quota percentuale (20%) sul totale delle entrate del Corso, da destinarsi all'incremento del Fondo Comune di Ateneo (15%) ed alle esigenze della struttura della gestione del Corso (5%);
- gli eventuali costi per la docenza comprensivi degli oneri a carico dell'Ente, con la specificazione: 1) del compenso orario per le attività didattiche svolte nei corsi da docenti o esperti esterni all'Ateneo, dei docenti interni - per le sole attività eccedenti l'impegno didattico frontale previsto dalla normativa - del personale tecnico-amm.vo e dei c.e.l.; 2) il compenso per le attività seminariali;
- le eventuali spese di promozione del Corso;
- gli eventuali acquisti di strumentazione e attrezzature;



- le spese di funzionamento (spese per cancelleria, per materiale didattico, per materiale di consumo, per la didattica a distanza).
- 2. Il piano finanziario preventivo dei Corsi attivati su specifica richiesta di soggetti terzi (Enti o soggetti pubblici/privati) deve essere redatto in conformità alle disposizioni dettate dal vigente "Regolamento per la disciplina delle attività per conto terzi e la ripartizione dei relativi proventi".
- 3. Al termine del Corso il responsabile scientifico sottoporrà al Dipartimento le risultanze della gestione economica del corso. Ad avvenuta approvazione di tali risultanze, la delibera del Dipartimento verrà inviata ai competenti uffici dell'Amministrazione centrale.
- 4. In nessun caso la gestione amministrativo/contabile o l'organizzazione del Corso può comportare oneri, anche impliciti o indiretti, per l'Ateneo. I Corsi non possono pertanto essere finanziati con fondi istituzionali (budget di dipartimento, fondi di ricerca ed altro).

Art.7 - Convenzioni e Collaborazioni con Enti esterni

1. Ove i corsi prevedano la collaborazione con soggetti pubblici e privati, la partecipazione di questi ultimi è disciplinata da apposita Convenzione deputata alla definizione:
 - della regolamentazione di ogni aspetto economico e amministrativo dell'iniziativa;
 - delle sedi di svolgimento del Corso;
 - della eventuale ospitalità di stage e tirocini;
 - di quant'altro ritenuto necessario.

Art.8 - Tasse e contributi

1. La quota di iscrizione, unitaria o a pacchetto, è fissata, su proposta del Responsabile scientifico, dal Dipartimento responsabile in coerenza con le esigenze di copertura finanziaria di cui all'art.5.
2. Il pagamento del contributo di iscrizione può essere previsto in massimo due rate.
3. Nel caso di rateizzazione del contributo di iscrizione, il Dipartimento responsabile dovrà garantire il funzionamento del Corso anche nell'eventualità di minori entrate derivanti da eventuali rinunce *in itinere* da parte dei corsisti.
4. Ove il contributo di iscrizione sia pagato da persona diversa dall'interessato o da un'Istituzione, Ente o Azienda, tali soggetti terzi sono tenuti al versamento del/degli importo/importi nel rispetto delle modalità e tempistiche fissate dal avviso di attivazione, pena la mancata iscrizione o decadenza dal Corso dei candidati beneficiari.
5. Per il ritardo nel pagamento di ogni rata di contribuzione sarà dovuta un'indennità di mora.
6. Gli importi di mora e del contributo concorsuale vengono definiti annualmente dal "Regolamento Tasse e Contributi Universitari" allegato al Manifesto Generale degli Studi.
7. Il corsista non in regola con il pagamento dei contributi di iscrizione, non potrà sostenere le prove di verifica intermedie e finali, frequentare stage e/o tirocini e ottenere il rilascio di certificati o attestati.
8. Fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art.9 comma 2 del presente Regolamento, una volta iscritto il corsista non ha diritto, in caso di rinuncia o interruzione, alla restituzione della contribuzione versata.

Art.9 - Rinuncia al Corso



1. La rinuncia al Corso deve essere manifestata con atto scritto in marca da bollo e comporta la perdita dello *status* di corsista.
2. È ammesso, a richiesta, il rimborso della tassa di iscrizione -detratto l'importo del 20% dell'intero contributo, trattenuto dall'Università quale indennizzo per spese generali e di segreteria-esclusivamente nel caso in cui la rinuncia sia presentata prima dell'inizio effettivo del Corso.
3. Il corsista che rinunci alla frequenza del Corso ad attività formative già iniziate, non ha diritto al rimborso dei contributi già versati, né ha obbligo di versamento di quelli cui risulti eventualmente tenuto.

Art.10 - Decadenza

1. Il corsista che non assolva agli obblighi minimi di frequenza previsti dal Regolamento didattico del Corso o non sostenga la prova finale incorre d'ufficio in decadenza.
2. La decadenza dal Corso non dà luogo al rimborso delle quote di iscrizione già versate.

Art.11 - Rilascio dell'attestato

1. L'attestato finale viene rilasciato a firma del Responsabile scientifico del Corso e del Rettore di questo Ateneo.

Art.12 - Compatibilità

1. È ammessa la contemporanea iscrizione:
 - a più Corsi oggetto del presente Regolamento;
 - a Corsi oggetto del presente Regolamento ed a Corsi di Laurea di I e di II livello, a Corsi di Master, a Corsi di Perfezionamento, a Dottorati di Ricerca, a Scuole di Specializzazione e a Corsi singoli.

Art. 13 - Entrata in vigore ed efficacia

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara e si applica ai Corsi da attivare successivamente alla sua entrata in vigore.
2. Le disposizioni del "*Regolamento per la disciplina dei corsi di perfezionamento, dei corsi di aggiornamento e/o formazione professionale e dei corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni*" (emanato con D.R. n.1804 del 3.8.2017) relative ai corsi di aggiornamento e/o formazione professionale saranno sostituite con quelle dettate dal presente Regolamento, per cui le prime sono da intendersi abrogate e continueranno ad applicarsi unicamente, e fino ad esaurimento, ai corsi attivati e non conclusi al momento della entrata in vigore del presente Regolamento.